

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Irragionevole durata della causa, imputabilità alle parti dei rinvii della causa, ma eccessiva dilazione di tempo tra l'una e l'altra udienza: diritto all'indennizzo?

L'imputabilità alle parti di uno o più rinvii della causa non basta ad escludere l'indennizzabilità, a norma della L. n. 89 del 2001, del conseguente ritardo nella definizione del processo là dove - e nella misura in cui - alla non ragionevole durata del giudizio abbia concorso anche l'eccessiva dilazione di tempo tra l'una e l'altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria.

NDR: in senso conforme Cass. n. 19943 del 2006.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 12.2.2019, n. 4091

...omissis...

omissis, proponevano, ai sensi della L. n. 89 del 2001 domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale, che asserivano di aver sofferto per l'irragionevole durata di un giudizio civile instaurato presso il Tribunale di Latina, con atto di citazione notificato il 4 maggio 1972 e definito con sentenza n. 1894 del 18 novembre 2009.

La Corte di Appello di Perugia con decreto n. 4603 del 2013 rigettava la domanda in quanto i ricorrenti non risultavano costituiti nel giudizio presupposto e non avevano dimostrato la morte della parte originaria e la loro qualità di erede.

Avverso il decreto della Corte di Appello di Perugia gli istanti hanno proposto ricorso in Cassazione che, con sentenza n. 18849/15, cassava con rinvio il predetto decreto.

Riassunta la causa, i ricorrenti riproponevano la stessa domanda di equa riparazione, già formulata con l'originario ricorso.

La Corte di Appello di Perugia con decreto n. cronologico 6631 del 2016 accoglieva la domanda di equa riparazione, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 13.875,00 per ciascuna parte e al pagamento delle spese del giudizio. A fondamento di tale decisione la Corte distrettuale ha osservato: a) che al caso in esame andava applicato il moltiplicatore di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, oltre il quarto ritenuto ragionevole; b) l'eccessiva durata del processo andava calcolata in anni 27 e mesi 9, dovendo detrarre dal totale i tempi dovuti alla volontà delle parti (rinvio di udienze, riassunzione morte del CTU); c) andava distinta la posizione dei ricorrenti se agivano iure hereditatis o iure proprio, con l'avvertenza che, nel caso in cui agivano iure proprio, bisognava che per gli stessi, dall'intervento in giudizio fossero trascorsi i tempi normali del giudizio (nel caso anni 4 dall'intervento in giudizio).

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da *omissis*, unitamente agli altri indicati in epigrafe, con ricorso affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.

Ragioni della decisione

A. Ricorso principale.

1. Con il primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti meglio indicati in epigrafe lamentano ingiustizia del decreto della Corte di Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 89 del 2001 (in specie dell'art. 2 della predetta disposizione, operante per le domande di equa riparazione presentate, fino alla data dell'11 settembre 2012), nonché dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed ancora dell'art. 110 cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che gli attuali ricorrenti non avevano diritto iure proprio all'equo indennizzo in relazione all'ulteriore decorso del giudizio presupposto, successivamente alla data di morte dei congiunti, essendo essi odierni istanti rimasti (o avendo preferito di rimare contumaci) perchè comunque il contumace o chi si è costituito tardivamente, per il periodo in cui è rimasto contumace, sarebbe parte del giudizio.

1.1. Il motivo è fondato.

La questione prospettata e, cioè, se il contumace abbia diritto all'equo indennizzo relativamente al tempo successivo alla morte dei propri congiunti parte del processo presupposto è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 585 del 2014, secondo cui: in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all'indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti - non assumendo rilievo nè l'esito della causa, nè le ragioni della scelta di non costituirsi - la decisione è, comunque, destinata ad esplicitare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire - implicando od escludendo specifiche attività processuali - sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2.

Pertanto, la tutela della ragionevole durata del processo è apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è, comunque, destinata a esplicitare i suoi effetti. E non vi è ragione per

negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico, che normalmente risentono le parti, a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda. La mancata costituzione in giudizio può, quindi, eventualmente, influire sull'an o sul quantum dell'equa riparazione, ma non costituisce di per sé, motivo per escludere senz'altro il relativo diritto.

1.2. Con l'avvertenza, tuttavia, che nel caso in esame, gli eredi della parte deceduta nel corso del giudizio presupposto hanno diritto all'indennizzo "iure proprio" solo dopo la notifica, nei propri confronti, dell'atto di riassunzione o la costituzione volontaria in giudizio, in quanto, prima di tale momento, potrebbero essere state del tutto all'oscuro della stessa esistenza del giudizio oppure, in ipotesi, avere rinunciato all'eredità ovvero, ancora, trovarsi nella posizione di mero chiamato, mentre, a seguito della riassunzione o della costituzione, l'erede viene formalmente coinvolto nel giudizio e ne subisce tutte le conseguenze, anche in termini di patema d'animo per la sua durata, non ostando alla liquidazione dell'indennizzo (analogamente a quanto avviene per il contumace), l'eventuale scelta di non costituirsi (Cass. SSUU n. 183 del 2017).

1.3. Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha disatteso questi principi ed, in particolare, ha ritenuto, erroneamente, che l'erede avesse diritto al riconoscimento dell'indennizzo iure proprio, al superamento del termine ragionevole di durata del processo, a decorrere dalla sua costituzione in giudizio (pag. 3 e 4 della sentenza) e non, invece, dalla sua convocazione in giudizio con l'atto di riassunzione. E' contraria a diritto l'affermazione della Corte distrettuale "(...). Nessun diritto hanno maturato *omissis*, quali eredi di *omissis*, in quanto lo stesso è deceduto il *omissis* e, quindi, mai hanno assunto la qualità di parte nel giudizio presupposto (...) relativamente agli eredi di *omissis* giova evidenziare come la morte degli stessi benchè avvenuta molti anni prima (*omissis*) veniva dichiarata giudizio solo all'udienza del 18 febbraio 2003 e gli eredi di queste parti mai con tale qualità si sono costituite nel giudizio presupposto, seppure citate dalla parte attrice in riassunzione (....). Piuttosto, la Corte avrebbe dovuto accertare la data della riassunzione del giudizio, nell'uno e nell'altro caso, e considerare la data della notifica dell'atto di riassunzione quale termine iniziale per calcolare se il processo avesse superato la ragionevole durata del giudizio come stabilito dalla legge.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano ingiustizia del decreto della Corte di Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e ss. (nella disposizione operante per le domande di equa riparazione presentate fino alla data dell'11 settembre 2012), nonché dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 175 cod. proc. civ. ed ancora dell'art. 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1. Secondo i ricorrenti, erroneamente la Corte distrettuale avrebbe valutato la durata irragionevole da indennizzare in anni 27 e mesi 9, addebitando alle parti tutto il periodo relativo ai rinvii e non tenendo conto che alcuni di quei rinvii erano addebitabili all'inefficienza dell'apparato giudiziario e, in alcuni casi, il rinvio disposto dal Giudice risultava eccessivo.

2.1. Il motivo è fondato.

La Corte d'Appello ha addebitato alla parte tutto il periodo dei rinvii delle udienze, per essere questi dipesi da una richiesta dei difensori delle parti ma non ha considerato l'eccessiva lunghezza dei rinvii tra una udienza e l'altra, in un caso di oltre un anno (dal 23.10.1982 al 7.2.1984) ed in un altro di quasi due anni (dal 27 febbraio 2007 al 15 gennaio 2009). Epperò, così decidendo, la Corte di merito si è discostata dal principio secondo cui, ai fini del riconoscimento, ai sensi della L. n. 89 del 2001, del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non possono essere ascritti in toto al comportamento delle parti i ritardi dovuti alle continue richieste di rinvio non funzionali al contraddittorio e al corretto svolgimento del processo, rilevando gli stessi, almeno in parte, in caso di inerzia ed acquiescenza del giudice (in capo al quale sussistono tutti i poteri intesi al più sollecito e leale

svolgimento del procedimento stesso), ai fini della valutazione del comportamento del giudice, ai sensi della citata L. n. 89 del 2001 art. 2, comma 2, (Cass. n. 15258 del 2011).

Piuttosto, l'imputabilità alle parti di uno o più rinvii della causa non basta ad escludere l'indennizzabilità, a norma della L. n. 89 del 2001, del conseguente ritardo nella definizione del processo là dove - e nella misura in cui - alla non ragionevole durata del giudizio abbia concorso anche l'eccessiva dilazione di tempo tra l'una e l'altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all'amministrazione giudiziaria (Cass., n. 19943 del 2006,).

3. L'accoglimento dei primi due motivi, determinando la necessità di rideterminare il periodo di irragionevole durata indennizzabile, anche nei confronti degli eredi iure proprio nonostante contumaci o costituiti in ritardo per il periodo in cui sono rimasti assenti dal giudizio, comporta l'assorbimento dell'esame del terzo, quarto e quinto motivo, con i quali i ricorrenti lamentano: a) con il terzo motivo, l'ingiustizia del decreto della Corte di Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 2, in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed ancora dell'art. 110 c.p.c. dell'art. 115c.p.c., dell'art. 117 Cost., comma 1; b) con il quarto motivo, l'ingiustizia del decreto della Corte d'Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1, 2, 4, 5 e 28 in relazione agli artt. 24,36 e 111 Cost., nonché della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e ss. e degli artt. 6 e 35 della Convenzione EDU, per avere la Corte del merito del tutto immotivatamente liquidato il compenso al difensore in misura difforme rispetto a quanto stabilito dal D.M. invocato, tenuto conto del valore e del grado di difficoltà della causa, risultante dal decisum e del numero dei soggetti assistiti dall'avvocato; c) con il quinto motivo, l'ingiustizia del decreto della Corte d'Appello di Perugia per violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 3, in combinato disposto con l'art. 91 c.p.c., comma 1 per avere la Corte condannato al pagamento delle spese di lite il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anziché, il Ministro della Giustizia (quest'ultimo) ritualmente citato e costituito in giudizio.

4. Per la stessa ragione rimane assorbito il ricorso incidentale con il quale il Ministero della Giustizia lamenta: a) con il primo motivo del ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

In definitiva, vanno accolti i primi due motivi e assorbiti gli altri, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.